



Allegato 1)

CITTA' DI ASTI

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PATRIMONIALE DI
CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O
ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2	Presupposto del canone	Pag. 3
Art. 3	Soggetti passivi	Pag. 4
Art. 4	Procedure per il rilascio delle concessioni di occupazione suolo pubblico e delle autorizzazioni pubblicitarie	Pag. 5
Art. 5	Revoca	Pag. 6
Art. 6	Decadenza	Pag. 6
Art. 7	Tipi di occupazione	Pag. 8
Art. 8	Occupazioni abusive e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi	Pag. 8
Art. 9	Liberazione/sgombero coattivo	Pag. 9
Art. 10	Obblighi del titolare della concessione o autorizzazione	Pag. 9
Art. 11	Tipologie di impianti pubblicitari	Pag. 9
Art. 12	Contenuto del messaggio pubblicitario	Pag. 11
Art. 13	Esposizioni pubblicitarie abusive	Pag. 12
Art. 14	Piano generale degli impianti pubblicitari	Pag. 12
Art. 15	Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico	Pag. 13
Art. 16	Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie	Pag. 14
Art. 17	Tariffe annuali e giornaliera del canone	Pag. 16
Art. 18	Determinazione del canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie	Pag. 17
Art. 19	Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità	Pag. 17
Art. 20	Servizio delle pubbliche affissioni	Pag. 18
Art. 21	Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	Pag. 18
Art. 22	Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni	Pag. 20
Art. 23	Riduzioni	Pag. 21
Art. 24	Esenzioni	Pag. 22
Art. 25	Dichiarazione	Pag. 26
Art. 26	Modalità e termini per il versamento	Pag. 26
Art. 27	Accertamento e recupero canone	Pag. 27
Art. 28	Sanzioni e indennità	Pag. 28
Art. 29	Riscossione coattiva	Pag. 29
Art. 30	Rimborsi	Pag. 29
Art. 31	Interessi	Pag. 30
Art. 32	Contenzioso	Pag. 30
Art. 33	Disposizioni finali e transitorie	Pag. 30
Allegato A	Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici	
Allegato B	Località in categoria speciale	
Allegato C	Tariffe	

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce, come previsto dall'art. 816 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 2021, il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria denominato "canone". Il canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade comunali. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e da regolamenti comunali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
2. Il regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che a vario titolo insistono nell'ambito del territorio del Comune e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi compresa quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.
3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura, senza la preventiva autorizzazione comunale.
4. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso.

Articolo 2 – Presupposto del canone

1. Il presupposto del canone è:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Si definisce occupazione di suolo pubblico qualsiasi occupazione per l'utilizzo diretto di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al

patrimonio indisponibile del Comune ovvero di aree private soggette a servitù di uso pubblico costituita nei modi di legge. Sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. La servitù si realizza per atto pubblico o privato, per usucapione, per “*dicatio ad patriam*” ovvero per destinazione all’uso pubblico effettuata dal proprietario ponendo l’area a disposizione della collettività per un uso continuo ed indiscriminato;

- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Si considerano rilevanti ai fini dell’imposizione: i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura; i messaggi finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato; i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un’attività. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l’interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata.
2. L’applicazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) dello stesso comma 1.
 3. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all’interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992.
 4. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell’applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del D.Lgs. 285/1992, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (D.P.R. 380/2001).

Articolo 3 – Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera

abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile.

Articolo 4 – Procedure per il rilascio delle concessioni di occupazione suolo pubblico e delle autorizzazioni pubblicitarie

1. Chiunque intenda effettuare occupazioni di suolo pubblico o intraprendere iniziative pubblicitarie tese a installare, o modificare insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno sia a carattere permanente che temporaneo o stagionale, è tenuto a presentare preventiva domanda da inviarsi per via telematica ovvero da consegnarsi presso l'ufficio competente al fine di ottenere la relativa autorizzazione o concessione. L'ufficio competente ne verifica al momento della consegna la completezza, dopodiché procede all'istruttoria, con eventuale sopralluogo qualora necessario, rilasciando l'autorizzazione oppure rigettando la richiesta con provvedimento motivato, previo invio di preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/1990.
2. Nel caso di chioschi, edicole e altre forme di occupazione simili ma per usi diversi e di mezzi pubblicitari di proprietà dell'ente, le modalità di assegnazione avvengono attraverso l'emanazione di apposito bando, al fine di individuare i soggetti idonei all'ottenimento della concessione per l'installazione di chioschi o di mezzi pubblicitari di proprietà dell'amministrazione. Le richieste di posa di chioschi/edicole e di altre forme di occupazione simili ma per usi diversi possono essere presentate da imprese individuali e il titolare deve condurre e gestire direttamente l'attività, anche con l'ausilio di dipendenti o collaboratori familiari. La graduatoria sarà stilata da apposita commissione all'uopo istituita sotto la presidenza del dirigente del Settore sportello unico attività produttive. Coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria per posare su suolo pubblico o privato ad uso pubblico un chiosco, dovranno richiedere ed ottenere i previsti titoli edilizi e ogni altra autorizzazione necessaria per l'esercizio dell'attività, presentando formale istanza indirizzata allo sportello unico per le attività produttive per il rilascio della concessione di occupazione del suolo, dei

titoli edilizi necessari per la realizzazione delle opere edilizie e di tutte le altre autorizzazioni di competenza comunale necessarie per l'esercizio dell'attività.

3. Per quanto attiene i mezzi pubblicitari di proprietà dell'amministrazione (cartelli, transenne, bacheche, ecc....), la graduatoria sarà stilata da apposita commissione ad uopo istituita sotto la presidenza del dirigente del Settore sportello unico attività produttive. Coloro che risultano utilmente collocati nella graduatoria, otterranno una apposita concessione per l'utilizzo dei mezzi pubblicitari pubblici per un tempo prestabilito.
4. Con riferimento ad ogni specifica tipologia di occupazione e di forma pubblicitaria, si rinvia ai vigenti regolamenti comunali in materia per quanto non disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 5 – Revoca

1. La concessione/autorizzazione è revocata d'ufficio:
 - a) per motivate ragioni di interesse pubblico ovvero per la sopravvenuta necessità di utilizzo dell'area da parte del Comune. In tal caso se non è possibile trasferire la concessione su altra area (con compensazione del canone dovuto), il concessionario ha diritto al rimborso del rateo del canone versato anticipatamente relativo al periodo non usufruito, senza altro onere o indennità a carico del Comune;
 - b) nei casi in cui non è stato possibile modificare o trasferire l'autorizzazione pubblicitaria su altra area (con compensazione del canone dovuto);
 - c) in qualsiasi momento l'Amministrazione comunale lo ritenga opportuno per il verificarsi di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti o interessi generali.
2. Con provvedimento di revoca il Comune dà al concessionario/soggetto autorizzato un congruo termine per liberare l'area e rimetterla in pristino, indicando anche le modalità di restituzione all'ente proprietario. Il titolare della concessione/autorizzazione è comunque tenuto al pagamento dell'indennità di occupazione, stabilita ai sensi del successivo articolo 28, qualora scaduto il termine concesso per restituire l'area al Comune, non vi provveda e così fino a quando il Comune non ne rientri in possesso.

Articolo 6 – Decadenza

1. Sono causa di decadenza della concessione/autorizzazione:

- a) l'uso difforme da quello previsto nell'atto di concessione del suolo/spazio pubblico o nell'atto di autorizzazione dei mezzi pubblicitari;
- b) la violazione delle disposizioni contenute nell'atto di concessione/autorizzazione, in norme di legge o di regolamento dettate in materia di occupazione dei suoli e di esposizione pubblicitaria che ne fanno previsione;
- c) per gli impianti pubblicitari collocati presso la sede dell'attività, l'autorizzazione decade in caso di chiusura dell'unità locale medesima;
- d) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare della concessione/autorizzazione o l'avvenuto scioglimento delle persone giuridiche. Gli eredi, se interessati a mantenere in essere l'occupazione o il mezzo pubblicitario ed in possesso dei requisiti, devono presentare istanza per il subentro nella concessione o nell'autorizzazione per il tempo residuo di validità. Nel caso in cui non fossero interessati e permanga l'occupazione o l'esercizio del mezzo pubblicitario o continui la pubblicità, nonostante l'intimazione di sgombero o di rimozione comunicata dal Comune, gli eredi o i liquidatori della persona giuridica, sono tenuti al pagamento dell'indennità come stabilito dal successivo articolo 28 fino alla liberazione dell'area o alla rimozione del mezzo pubblicitario;
- e) la sentenza definitiva che dichiara il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa del titolare della concessione/autorizzazione, salvo il caso in cui il Tribunale abbia autorizzato comunque il curatore del fallimento a proseguire l'attività dell'impresa fallita; in questo caso il curatore, se interessato a mantenere in essere l'occupazione o il mezzo pubblicitario, deve presentare istanza per il subentro nella concessione o nell'autorizzazione per il tempo residuo di validità. Diversamente, nonostante l'intimazione di sgombero o di rimozione notificata dal Comune al curatore del fallimento o al commissario liquidatore, costoro sono tenuti al pagamento dell'indennità come stabilito dal successivo articolo 28 fino alla liberazione dell'area o alla rimozione del mezzo pubblicitario o alla cessazione della diffusione pubblicitaria;
- f) il trasferimento a terzi dell'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione/esposizione pubblicitaria, decorsi trenta giorni dall'avvenuto trasferimento;
- g) se non è stato corrisposto, anche parzialmente, il canone previsto, salvo che nel termine concesso dal Comune per il pagamento tardivo, il soggetto obbligato non si impegni al pagamento rateale della morosità sottoscrivendo un piano di rientro. In ogni caso il

mancato pagamento di due rate successive del predetto piano comporta comunque la pronuncia della decadenza.

2. La quota residua del canone già versato per il periodo successivo alla dichiarata decadenza non è restituita.
3. Con il provvedimento di decadenza il Comune concede un congruo termine per liberare l'area e rimetterla in pristino o liberare e restituire il mezzo pubblicitario o comunque cessare la diffusione pubblicitaria, indicando anche le modalità di restituzione all'ente proprietario. Il titolare della concessione/autorizzazione dichiarato decaduto, gli eredi, i liquidatori, il curatore, il commissario liquidatore o il nuovo legale rappresentante dell'impresa trasferita o il nuovo proprietario o il soggetto per il quale è stata effettuata la pubblicità, secondo i casi, è comunque tenuto al pagamento dell'indennità determinata ai sensi del successivo articolo 28, qualora scaduto il termine concesso per restituire l'area al Comune, non vi provveda e così fino a quando il Comune non ne rientri in possesso.
4. In caso di mancata restituzione e/o rimessa in pristino dell'area occupata o mancata liberazione o restituzione del mezzo pubblicitario o comunque di cessazione della diffusione pubblicitaria alla scadenza della concessione o dell'autorizzazione o nel termine di cui al precedente comma 3, il Comune procede ai sensi del successivo articolo 8.

Articolo 7 – Tipi di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

Articolo 8 – Occupazioni abusive e diffusione di messaggi pubblicitari abusivi

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale o dopo la revoca o la decadenza con modalità o destinazione d'uso diverse da quelle previste in concessione.
2. Dall'occupazione abusiva di suolo pubblico sorge l'obbligazione di corrispondere l'indennità e la sanzione nelle misure previste dall'articolo 28 del presente regolamento.

3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, si applicano gli articoli 20, commi 4 e 5, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992.

Articolo 9 – Liberazione/sgombero coattivo

1. Nell'ipotesi in cui, nel termine concesso dal Comune con il provvedimento di revoca o di decadenza, o con l'ordinanza di sgombero in caso di occupazioni abusive i soggetti tenuti non provvedano a liberare l'area, il Comune procede alla rimozione delle occupazioni, effettuate in difformità dalle relative concessioni o per le quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone o prive della prescritta concessione, perché non rilasciata, o scaduta, o revocata o dichiarata decaduta, previa redazione e notificazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Eventuali manufatti, arredi e ogni altra cosa presenti sull'area da liberare/sgomberare si intendono abbandonati, qualora il soggetto tenuto non vi provveda nel termine concesso, ed il Comune potrà valutare se avviarli alla discarica o utilizzarli.

Articolo 10 – Obblighi del titolare della concessione o autorizzazione

1. Il titolare di concessione o autorizzazione disciplinata dal presente regolamento ha l'obbligo:
 - di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, la concessione o l'autorizzazione;
 - di curare la manutenzione ed il decoro dell'area oggetto di occupazione o l'impianto o il mezzo pubblicitario, anche mettendo a disposizione dell'utenza appositi contenitori per i rifiuti prodotti, qualora ne ricorra il caso;
 - di provvedere a proprie spese al ripristino della pavimentazione stradale e dei manufatti e impianti di proprietà comunale, nel caso in cui i medesimi siano stati danneggiati dall'occupazione;
 - di ottemperare alle richieste e prescrizioni del Comune;
 - di rimettere in pristino il suolo o l'area pubblica al termine dell'occupazione, anche a seguito di revoca o decadenza.

Articolo 11 – Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento sono definiti in base alle seguenti tipologie:

- insegna di esercizio: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Le insegne - normalmente - contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano. Rientrano nella categoria delle insegne d'esercizio, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate, gli striscioni, gli stemmi o loghi;
- insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio. Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate;
- pubblicità su veicoli e natanti: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato;
- pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio;
- pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi;
- impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati;

- impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta;
 - impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti;
 - preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
2. Rientrano negli impianti pubblicitari quelli destinati a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette.

Articolo 12 – Contenuto del messaggio pubblicitario

1. Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura, sia essa istituzionale, culturale, sociale o commerciale, deve garantire il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona; non deve comportare discriminazioni dirette o indirette, né contenere alcun incitamento all'odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; non deve contenere elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne o richiamino la mercificazione del corpo, ovvero veicolino messaggi ed immagini allusive o che facciano esplicito riferimento ad attività di spettacoli a sfondo erotico.
2. La pubblicità sulle strade e sui veicoli deve avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992).
3. Il Comune ha la facoltà di non concedere l'esposizione o di disporre la rimozione dei messaggi pubblicitari ritenuti in contrasto con i principi indicati al comma precedente e comunque in contrasto con l'ordine e la sicurezza pubblica.
4. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale del Piemonte 9/2016 "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico", è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o

all'installazione degli apparecchi per il gioco presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici o aperti al pubblico.

5. Si applicano altresì le disposizioni contenute nell'articolo 9 "Divieto di pubblicità giochi e scommesse" del D.L. 87/2018, convertito con modificazioni nella legge 96/2018.

Articolo 13 – Esposizioni pubblicitarie abusive

1. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione, perché scaduta o revocata o dichiarata decaduta, o effettuati in difformità dalle stesse o dall'art. 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992) o dalle leggi vigenti in materia, o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione e notificazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Per le esposizioni pubblicitarie abusive sono dovute indennità e sanzioni nelle misure previste dall'articolo 28 del presente regolamento.
3. L'applicazione di quanto sopra non esclude il pagamento del prescritto canone ove l'esposizione abusiva sia successivamente regolarizzata.

Articolo 14 – Piano generale degli impianti pubblicitari

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio comunale in conformità al vigente piano generale degli impianti pubblicitari, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 49 del 27 luglio 2000, e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente codice della strada.
2. Il piano prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, della circolazione e del traffico, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale paesaggistica.
3. Il piano può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

4. Gli impianti per affissioni sono costituiti da stendardi nel formato 100x140 – 140x200 – 200x140, da posters nel formato 600x300, e da tabelle murali nel formato 70x100 o altre misure multiple presenti nei nuclei frazionali.
5. La superficie complessiva degli impianti destinati alle affissioni, quantificata nel piano generale degli impianti, è pari a mq. 7.365. La predetta superficie è destinata per il 43% alle affissioni di natura commerciale, per il 20% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e per il 37% a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette.

Articolo 15 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti criteri:
 - a) classificazione in categorie d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione, come da prospetto "Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche" (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.
2. Non sono soggette al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
3. Nel caso di più occupazioni da parte dello stesso soggetto, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato, il canone si determina autonomamente per ciascuna di esse. Qualora si tratti di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato, poste nella medesima area di riferimento, si dà luogo al cumulo delle diverse occupazioni ed il totale è arrotondato al metro quadrato.
4. Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo.

5. Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburante, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
6. Per le occupazioni con impianti di ricarica per veicoli elettrici, la superficie è calcolata sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli.
7. Per le occupazioni di suolo relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione.

Articolo 16 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. La tariffa del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale (categoria normale e categoria speciale), al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed all'illuminazione. Appartengono alla categoria speciale le località indicate nel prospetto "Località in categoria speciale" (Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente regolamento; appartengono alla categoria normale tutte le località comprese nel restante territorio comunale. Alla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata nella categoria speciale è applicata la maggiorazione del 150 per cento della tariffa prevista per la categoria normale, ad esclusione della pubblicità diffusa con veicoli o velivoli circolanti.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
3. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

4. Le preinsegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. Solo nel caso in cui le preinsegne risultino inserite, per effetto dell'atto autorizzatorio che ne consente l'esposizione, in una struttura fornita di cornice perimetrale in rilievo, ai fini del calcolo del canone si tiene conto della sola superficie del pannello perimetrato. Le preinsegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il codice della strada e il relativo regolamento di attuazione.
5. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
6. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario.
8. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
9. Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo.
10. Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
11. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione.
12. Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.

13. Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione.
14. Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata tramite l'apposizione del timbro da parte dell'ufficio preposto alla gestione del canone, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione e l'elenco dei locali nei quali le locandine verranno esposte. Quando tale esposizione ha carattere occasionale, si prescinde dall'obbligo a presentare l'elenco dei locali e il soggetto interessato, in questo caso, è tenuto a pagare forfettariamente la tariffa del canone prevista per la categoria speciale, nella misura del 50 per cento del totale delle locandine.
15. La diffusione di messaggi pubblicitari mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è autorizzata solo nelle aree mercatali nei giorni di mercato ed in occasione di sagre, fiere, palio e di manifestazioni sulle piazze principali aventi unicamente carattere commerciale e con la presentazione, almeno 2 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di apposita istanza all'ufficio preposto alla gestione del canone. E' vietata la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli. Il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito.

Articolo 17 – Tariffe annuali e giornalieri del canone

1. La tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge. Per il Comune di Asti la tariffa standard annua prevista è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comune con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 50,00

2. Per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

3. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge. Per il Comune di Asti la tariffa standard giornaliera prevista è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comune con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20

4. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe standard, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
5. Le tariffe e i coefficienti di valutazione determinati dal Comune, relativi alle tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria, sono indicati nel prospetto "Tariffe" (Allegato C) parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Articolo 18 – Determinazione del canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie

1. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria; la misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua per i coefficienti di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria.
2. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera per i coefficienti di valutazione, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria.

Articolo 19 – Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità

1. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro 1,00 (Tariffa per comuni oltre 20.000 abitanti).

2. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.

Articolo 20 – Servizio delle pubbliche affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita dalle disposizioni regolamentari, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 507/1993. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

Articolo 21 – Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

3. I formati dei manifesti previsti per le pubbliche affissioni sono: 50x35 (manifesti mortuari), 70x100, 100x140, 140x200, 200x140 e 600x300.
4. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio competente il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento del canone, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.
5. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il soggetto concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
6. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune o il soggetto concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
7. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta di affissione.
8. Nei casi di cui ai commi 6 e 7 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico e il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 180 giorni oppure chiedere che l'affissione venga eseguita in tempi e con modalità diverse da quelle indicate in precedenza.
9. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
10. Il Comune o il soggetto concessionario ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati, e qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
11. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i 2 giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del canone, con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione.
12. Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, sono accettate entro le ore 12.00 per un quantitativo non superiore a n. 50 fogli formato 70x100 o 50x35 per gli annunci mortuari.

13. Le affissioni degli annunci mortuari, da effettuarsi nelle giornate delle festività nazionali, possono essere eseguite dalle agenzie funebri o dai parenti del deceduto negli appositi spazi riservati a tale tipo di manifesti. Coloro che si avvalgono di tale facoltà devono provvedere, nel primo giorno feriale successivo, a dichiarare l'affissione al competente ufficio e provvedere al pagamento, con esclusione delle maggiorazioni di cui al precedente comma 9. I manifesti funebri, da affiggere su spazi appositamente riservati, devono rispettare il formato 50x35 con durata massima di 5 giorni.
14. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento del canone dovuto.
15. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

Articolo 22 – Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni

1. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale (categoria normale e categoria speciale), alle finalità del messaggio pubblicitario e al formato del manifesto. Appartengono alla categoria speciale le località indicate prospetto "Località in categoria speciale" (Allegato B) parte integrante e sostanziale del presente regolamento; appartengono alla categoria normale tutte le località comprese nel restante territorio comunale. Per le affissioni aventi carattere commerciale nella categoria speciale, si applica la maggiorazione del 150 per cento della tariffa standard prevista.
2. La misura standard del canone da applicare alle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70x100 è quella prevista al comma 827 dell'articolo 1 della legge 160/2019:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comune con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20

e si applica per una durata di esposizione fino a 10 giorni o frazione.

3. Oltre i primi 10 giorni di esposizione, per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione, la tariffa standard è maggiorata del 30 per cento.
4. Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento.

5. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli la tariffa standard, rapportata al periodo di esposizione, è maggiorata del 100 per cento.
6. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento della tariffa standard rapportata al periodo di esposizione.
7. Le tariffe e i coefficienti determinati dal Comune da applicare alle pubbliche affissioni sono indicati nel prospetto "Tariffe" (Allegato C) parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

Articolo 23 – Riduzioni

1. Sono previste le seguenti riduzioni per le occupazioni:
 - a) 90 per cento della superficie eccedente i mille metri quadrati derivanti da un unico atto di concessione o autorizzazione;
 - b) 40 per cento della superficie per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
 - c) 50 per cento delle tariffe giornaliere riportate nell'allegato C) del presente regolamento per le occupazioni di durata superiore a 14 giorni e fino a 29 giorni;
 - d) 75 per cento delle tariffe giornaliere riportate nell'allegato C) del presente regolamento per le occupazioni di durata superiore a 29 giorni. L'applicazione della presente riduzione non è cumulabile con la riduzione prevista dalla precedente lettera c).
2. Sono previste le seguenti riduzioni per la diffusione di messaggi pubblicitari:
 - a) 50 per cento delle tariffe riportate nell'allegato C) del presente regolamento per:
 - la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro che non rientra nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo 24, comma 1, lettera i). La riduzione compete quando i predetti soggetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o allo statuto o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali;
 - la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali. La riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l'ente pubblico territoriale

patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria;

- la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

3. La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'articolo 24 del presente regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
4. Per l'applicazione delle predette riduzioni, il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere attribuibile all'ente promotore. Nel caso in cui l'ente non sia unico o principale promotore dell'evento e appaia, invece, evidente dall'impostazione grafica del manifesto il concorso prevalente di società e/o sponsor commerciali, le cui citazioni appaiono maggiormente visibili rispetto a quella dell'ente promotore, tale requisito non si considera soddisfatto e pertanto non potrà essere applicata la riduzione della tariffa.

Articolo 24 – Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;

- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;

- p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Non sono assoggettate al canone le seguenti fattispecie:
- a) gli stalli di sosta presso i punti di ricarica destinati ai autoveicoli elettrici;
 - b) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per carico e scarico merci per il tempo strettamente necessario per tale operazione;
 - c) le rastrelliere e le attrezzature per parcheggio gratuito di veicoli a due ruote;
 - d) le attrezzature necessarie per l'effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti qualora il servizio venga svolto da azienda su concessione del Comune;
 - e) le occupazioni effettuate dallo Stato, regioni, province, città metropolitane e comuni anche per finalità non comprese nella lettera a) del comma 1 del presente articolo;
 - f) le occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
 - g) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili;
 - h) le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
 - i) le occupazioni con passi carrabili;
 - j) le occupazioni con rampe, pedane e simili per l'accesso ad attività;
 - k) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate;
 - l) le occupazioni effettuate in occasione di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
 - m) le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari – eccetto le affissioni di manifesti - effettuate da enti del terzo settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;

- n) le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari – eccetto le affissioni di manifesti - effettuate dalle Pro loco, con sede nel territorio del Comune di Asti e iscritte all'apposito albo, in occasione dei festeggiamenti patronali;
- o) le occupazioni effettuate per la manifestazione del Festival delle Sagre, del Palio e quelle ad esso collegate organizzate dai comitati palio ad esclusione di mercatini, fiere e sagre;
- p) la diffusione di messaggi pubblicitari – eccetto le affissioni di manifesti – inerenti le manifestazioni del Festival delle Sagre e del Palio;
- q) la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche;
- r) la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata mediante le frecce direzionali "Astesana Strada del Vino" realizzate con le modalità previste dalla Direttiva di attuazione della segnaletica relativa alle Strade del Vino, in applicazione dell'articolo 3 del Disciplinare delle norme tecniche per le strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, in attuazione della legge 268/1999 "Disciplina delle strade del vino" e della legge Regione Piemonte 29/2008 in materia di individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità. La segnaletica, utilizzabile nelle indicazioni relative alle Strade del Vino, ha un carattere informativo e non pubblicitario (articolo 3, lettera b, del Disciplinare delle norme tecniche per le strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità - Regione Piemonte).

3. Sono esenti dal canone per le pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle provincie in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 25 – Dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o al soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal soggetto di cui sopra, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, nonché tutte le altre notizie utili ai fini della corretta applicazione del canone.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.
4. La dichiarazione della pubblicità permanente ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del canone dovuto; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità permanente si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.
6. Il soggetto passivo che intende cessare la pubblicità deve presentare la dichiarazione di cessazione entro il 31 marzo: in caso di mancanza della dichiarazione, anche se di fatto è avvenuta la cessazione, il pagamento è dovuto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se, malgrado l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cessazione, il contribuente continua ad esporre la pubblicità, incorre nelle sanzioni previste per la pubblicità abusiva.

Articolo 26 – Modalità e termini per il versamento

1. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a euro 400,00 è ammesso il versamento in quattro rate, la

prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e le restanti tre rate entro le scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno.

2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione. Per importi superiori a euro 400,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo e la seconda entro l'ultimo giorno di occupazione.
3. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio dell'autorizzazione e le restanti tre rate entro le scadenze del 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno.
4. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari. Per importi superiori a euro 1.500,00 è ammesso il versamento in due rate: la prima contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari e la seconda entro l'ultimo giorno di diffusione dei messaggi stessi.
5. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
6. Il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art. 1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio.
7. Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale o inferiore a euro 2,00. Tale importo non deve essere considerato come franchigia.

Articolo 27 – Accertamento e recupero canone

1. Il Comune tramite il soggetto concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica e accertamento dell'entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione

delle indennità per occupazioni abusive di suolo pubblico e per esposizioni pubblicitarie abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto finalizzato alla riscossione con l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi indicati entro 60 giorni dalla notifica.

2. L'atto di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 602/1973 o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910.
3. Non si procede all'emissione di atto di accertamento esecutivo qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di canone, sanzioni, indennità e interessi, risulta inferiore a euro 30,00 con riferimento ad ogni annualità, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del canone stesso.
4. Il Comune con il supporto del soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procede alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le disposizioni contenute nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della legge 160/2019.

Articolo 28 – Sanzioni e indennità

1. Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
 - a) un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria trova applicazione, in quanto compatibile, l'art. 11 della L. 24 novembre 1981, n. 689.
2. Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la

cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 29 del presente regolamento.

3. Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 21, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del codice della strada.
4. Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

Articolo 29 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente.

Articolo 30 – Rimborsi

1. Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di cui all'articolo 2948 del codice civile.
2. Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza. Non si procede al rimborso di somme inferiori a euro 2,00.

3. I rimborsi, esclusivamente per le somme pagate e non dovute per l'anno in corso, possono essere concessi anche attraverso compensazione con somme dovute nello stesso anno.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 31 – Interessi

1. La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
2. In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 32 – Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 33 – Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.

4. Il Comune, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, può affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 846, della L. 160/2019.